

PRESENTAZIONE

BARÈMES VALUTATIVI IN MEDICINA LEGALE

1

DOTT.SSA GRAZIA ALECCE – MEDICO LEGALE

BARÈMES MEDICO LEGALI

- I termine francese Barème deriva dal nome di un matematico francese, **François-Bertrand Barrême** (1638 – 1703) ideatore di un metodo di calcolo rapido.
- Il nome è entrato nell'uso medico legale per definire un sistema di **valutazione percentuale del danno alla persona**, inteso come compromissione dell'integrità psico-fisica nei suoi risvolti anatomico-funzionali.



LA VALUTAZIONE DEL DANNO

I Barèmes valutano il danno biologico, del quale si riportano alcune definizioni:

1) Lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico legale (L.57/2001, art. 5, comma 3)

2) Lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli *aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato* (d.lgs n.209/2005, art 138 e 139)».

Il danno biologico derivante da un fatto illecito è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità a produrre reddito (art. 5, comma 3 della L 57/2001)

BARÈMES MEDICO LEGALI

- I **barèmes medico-legali** traducono il **danno clinico** in un valore **numerico**, necessario per il risarcimento o l'indennizzo in ambito assicurativo, in caso di infortunio lavorativo (INAIL) o di responsabilità civile/penale *.

Il sistema tabellare consente:

- **la quantificazione** del danno
- **L'equità** del giudizio
- **L'omogeneità, la ripetibilità e la verificabilità** della valutazione medico legale

* Vale il principio che chiunque provochi un danno ingiusto, è tenuto a risarcirlo (art 2043 CC)



IL SISTEMA TABELLARE: NUMERO UNICO O RANGE VALUTATIVO

- *Le voci tabellate sono indicate o con numero unico o con fascia di valori.*
- Il **numero unico** è stato adottato per quelle voci indicative di una lesione anatomica o di una condizione funzionale ben precisa (es. cecità monoculare: 30%).
- Le indicazioni relative alla **fascia di valori** si riferiscono a menomazioni responsabili di danno permanente le cui ripercussioni possono oscillare fra un valore minimo ed uno massimo, a seconda della compromissione funzionale (es., per un arto: asse, motilità, stabilità, potenza, velocità e abilità motoria (es. ridotta escursione articolare dell'articolazione scapolo omerale 8-15%>))

RIFERIMENTI MEDICO LEGALI

- **1928:** Cazzaniga A. Le basi medico-legali per la stima del **danno alla persona** da delitto e quasi delitto Istituto Editoriale Scientifico, Milano 1928
- **1970:** Luvoni, Bernardi: Guida alla valutazione medico-legale dell' **invalidità permanente:** Responsabilità civile, infortunistica del lavoro e infortunistica privata Giuffrè 1970
- **2009:** Ronchi, Mastroberto, Genovese Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidita' permanente. Con contributo alla quantificazione della sofferenza morale Giuffrè 2009
- **2016: Linee Guida SIMLA** (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, Milano, 2016)
- **2025: Linee Guida SIMLA:** Buone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente, Ed 2025).



RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Art 2043** cc. (resp.extracontrattuale da fatto illecito): chiunque provochi un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.
- **Art. 1226 c.c.**: se un danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo con una valutazione equitativa.
- **Art. 2056 c.c.**: in responsabilità extracontrattuale, il risarcimento comprende sia la perdita subita (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) ed è calcolato dal giudice con equo apprezzamento, facendo riferimento agli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c..
- **D.M. 3 luglio 2003** in applicazione della **L. 5 marzo 2001, n. 57**: allegata Tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità
- **D. Lgs. n. 209 del 7.09.2005** Codice delle assicurazioni private: (artt. 138 e 139): riferimento al sistema tabellare per il danno biologico: art 138: macrolesioni (> 9 punti); art. 139: micropermanenti (1-9 punti)
- **D.L. n. 158 del 13.09.2012 art. 3** (Decreto Balduzzi): **il sistema tabellare è esteso all'ambito della responsabilità medica**
- **Legge 24/2017** (l. Gelli-Bianco): rinvia agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) art 7 comma 4 la Legge Gelli-Bianco estende il sistema di liquidazione tipico dei sinistri stralciali (articoli 138 e 139 del D.Lgs. 209/2005) ai danni provocati da malasanità.



MICROPERMANENTI E MACROPERMANENTI

- In sintesi:
- A) Per menomazioni all'integrità psico-fisica comprese **tra 1 e 9 punti** di invalidità si applica la tabella di legge (allegata al D.M. 3 luglio 2003 in applicazione della L. 5 marzo 2001, n. 57):
- B) Per menomazioni comprese **tra 10 e 100%** di invalidità permanente, si applicano le Tabelle elaborate dalla SIMLA (Buone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente, Ed 2025).



LA TABELLA UNICA NAZIONALE

DPR 13.01.25 N.12

- Con dpr 13.01.2025 n. 12 (Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale 18.2.2025 n. 40) è stata approvata la **Tabella Unica Nazionale (TUN)**, sviluppata in attuazione dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209 del 7.09.2005)
- La tabella supera le precedenti disomogeneità territoriali e garantisce applicazione uniforme dei criteri di liquidazione sul territorio nazionale.

TUN: AMBITI APPLICATIVI

- La TUN trova applicazione nei danni derivati da *sinistri stradali*, *circolazione natanti*, *responsabilità medica*, o altri eventi lesivi che comportino una compromissione dell'integrità psicofisica della persona con danno biologico permanente superiore al 9%
- Per danni derivati da *sinistri stradali*, *circolazione natanti*, *responsabilità medica* con danno biologico fino al 9%, si applicano le tabelle di legge per le c.d. micropermanenti (D.M. 3 luglio 2003 in applicazione della L. 5 marzo 2001, n. 57):
- (non previsti danno parentale, danno da mancanza o insufficienza del consenso informato, il danno catastrofico, e altre ipotesi di danno morale non connesso ad un danno biologico)

TUN: SISTEMA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

- Il sistema di liquidazione del danno biologico per le **macropermanenti** (per IP dal 10% al 100%) si fonda su tre elementi:
- **Il Punto Biologico:** valore monetario assegnato a ogni punto (947,30 Euro) con incremento progressivo a seconda della gravità del danno ("**moltiplicatore biologico**").
- **Il Coefficiente di variazione per età:** riduce progressivamente il risarcimento all'aumentare dell'età ("**demoltiplicatore demografico**"), secondo il principio che un danno permanente avrà impatto su periodi di vita più differenti.
- **Personalizzazione del Danno:** la Tabella integra il danno morale (sofferenza interiore) direttamente ma il giudice può applicare un "**moltiplicatore morale**" (minimo, medio, massimo) e concedere un ulteriore aumento fino al 30% dell'importo già personalizzato.

EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA TUN

- **Uniformità Nazionale:** la TUN è valida su tutto il territorio nazionale per i danni non patrimoniali di non lieve entità.
- **Applicazione Estesa:** la TUN si applica sia ai sinistri stradali (art. 138 Codice Assicurazioni) sia alla responsabilità medica, garantendo la stessa valutazione.
- **Criteri di Calcolo:** il risarcimento considera il danno biologico permanente, quello temporaneo e la sofferenza soggettiva (danno morale), con importi che aumentano all'aumentare dell'invalidità e diminuiscono con l'età della vittima.
- **Aumento dei Risarcimenti:** in generale, i nuovi valori della TUN portano a risarcimenti più elevati rispetto a molti precedenti criteri applicati.
- **Retroattività e Cassazione:** la Corte di Cassazione (sentenza 8630/2026) ha stabilito che la TUN **rappresenta il parametro privilegiato** anche per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, garantendo uniformità equitativa.
- **Personalizzazione:** È possibile aumentare il risarcimento fino al 30% per le conseguenze dinamico-relazionali specifiche sul danneggiato, al quale spetta l'onere della prova.

TABELLA UNICA NAZIONALE

DATI COMPARATIVI

- Si osserva un lieve aumento per le invalidità medio-basse ed una riduzione per le invalidità più gravi.

Confronto Risarcimenti per un Paziente di 40 Anni (Valori Indicativi)

Grado di Invalidità	Risarcimento con Nuova TUN (2025)	Risarcimento con Tabella Milano (pre-2025)	Risarcimento con Tabella Roma (pre-2025)
30%	123.525 Euro	118.833 Euro	120.921 Euro
60%	382.490 Euro	405.034 Euro	515.128 Euro
90%	717.244 Euro	690.514 Euro	1.271.041 Euro

AMBITI VALUTATIVI

Accertamento del
nesso causale
valutazione del danno
(semeiologia ML)

Quantificazione del
danno con applicazione
Baremes medico legali



Applicazione dei
baremes medico legali
(criterio di giudizio
nella disponibilità del
Giudice)

Personalizzazione
Liquidazione del
danno





- **Applicare i Barèmes in base alle norme di legge**
- **Obbligo di riferimento a Barèmes scientificamente validati**
- **Esplicitare la Tabella adottata nella consulenza**
- **Valutare le preesistenze**
- **Calcolare i danni plurimi monocroni (formula scalare)**
- **Calcolare i danni concorrenti policroni (danno differenziale)**

COMPITI DEL CTU

1)ADERENZA ALLE NORME DI LEGGE

- I barèmes medico legali si dividono in due categorie, obbligatori e facoltativi: i primi sono approvati con atti normativi (v. DM 3.07.2003 in applicazione della L. 57/2001) e **la loro adozione è ineludibile** (Cass. civ., III sezione n. 17219 del 29.07.14).
- I secondi sono elaborati dalle comunità scientifiche. pertanto, quando la scelta non sia imposta da alcuna norma, l'ausiliario prima e il Giudice poi restano liberi di scegliere il barème che ritengono più autorevole e più moderno, con il solo obbligo di motivarne la scelta.

COMPITI DEL CTU

2) OBBLIGO DI RIFERIMENTO A BARÈMES REALMENTE ESISTENTI E SCIENTIFICAMENTE VALIDATI

- Il giudice di merito viola l'art. 360 comma 1, n. 5 del c.p.c (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio) se accoglie acriticamente la perizia di un medico legale basata (per quantificazione del danno) su parametri arbitrari e non su criteri scientifici riconosciuti.
- La sentenza di merito che recepisce una valutazione priva di riscontri scientifici incorre nel "difetto assoluto di motivazione". Il giudice non può limitarsi a fare propria la conclusione del consulente tecnico d'ufficio (CTU) se questa è avulsa da un metodo di calcolo verificabile (Cass. 9 luglio 2020, n. 14610)



COMPITI DEL CTU:

3)ESPLICITARE IL BAREME UTILIZZATO

- L'IP va determinata con corretto criterio medico-legale, e in base ad un bareme redatto con criteri di scientificità
- **nella consulenza tecnica l'ausiliario del Giudice è tenuto ad indicare i Barèmes ai quali ha fatto riferimento per la quantificazione del danno** (come da quesiti allegati all'ordinanza). Un'indicazione omessa o poco chiara non è consentita (Cass, 6 luglio 2020, n. 13915):
- **il medico-legale è obbligato ad indicare il criterio adottato per pervenire alla determinazione del grado di invalidità permanente e il barème cui ha fatto riferimento:**
- **“In assenza di tali precisazioni, infatti, sarebbe preclusa al giudice la possibilità di ripercorrere l'iter logico seguito dal medico legale e quindi di valutare la correttezza del suo operato (Cass. 11 novembre 2019, n. 28986)”.**

4) PREGIUDIZIO ALLO STATO ANTERIORE
*SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE
III CIVILE, N. 28986 11.11.2019*

Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie o loro esiti, andrà considerato se le interazioni tra menomazioni e preesistenze aumentino ovvero diminuiscano il danno da lesione (Cass n. 8220 del 24.03.21) .

In caso di preesistenze, la valutazione del danno non deve basarsi sulla percentuale, ma sulla differenza tra i valori monetari (differenziale) del danno.

:

COMPITI DEL CTU:

5) VALUTARE I DANNI COMPOSITI

- Cass. n. 27482 del 30/10/2018, la determinazione della complessiva invalidità in RC non può procedere mediante la sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna lesione afferente (perché si supererebbe il grado massimo di invalidità del 100%): si applica un coefficiente proporzionalmente riduttivo (formula scalare, di Balthazard).

BARÈMES

○ In presenza di lesioni plurime, monocrome o policrone, si applica la formula di Balthazar

Calcolo riduzionistico invalidità permanente

IP1: IP2: IP3: IP4: IP5:

Calcola

Invalidità complessiva: 0%

NB: Se c'è una terza malattia ripetere il calcolo inserendo il risultato delle prime due nel campo (IP1) e la terza nel campo (IP2).


TRIBUNALE DI ROMA
TABELLE PER LA VALUTAZIONE
DEL DANNO BIOLOGICO
(ANNO 2023)

Sommario

Introduzione.....	1
Sulle persistenti ragioni a favore delle Tabelle del Tribunale di Roma	4
La liquidazione del danno morale soggettivo (tabella C).....	10
Le tabelle di liquidazione del danno biologico (Tabella A)	10
La Personalizzazione	12
L'invalidità temporanea (Tabella D).....	13
Danno da perdita del rapporto parentale (Tabella B)	13
Danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni (Tabella E)	14
Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso (tabella F)	14
Danno da morte per causa indipendente (tabella G).....	18
Danno catastrofale (Tabella H)	20
Morte per stessa causa.....	22

Introduzione

1. L'aggiornamento delle nuove Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2023 costituisce la naturale prosecuzione di una approfondita riflessione ex articolo 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario, iniziata fin dal 1990, basata sulla necessità, da un lato, di procedere all'adeguamento sulla base dell'incremento dell'indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022, incremento pari al 15,8%, e, dall'altro,

COMPITI DEL GIUDICE

IL BARÈME MEDICO-LEGALE È UNO STRUMENTO NELLA DISPONIBILITÀ DEL GIUDICE E NON SOLO DEL CONSULENTE

- 1) Uniformità dei giudizi
- 2) Controllo sulla corretta applicazione dei barèmes
- 3) Scelta del barème da applicare
- 4) Valutazione del rischio latente
- 5) Possibilità di applicazione retroattiva della TUN
- 6) Valutazione equitativa
- 7) Personalizzazione del danno / coefficienti incrementativi



UNIFORMARE LA SCELTA DEI BARÈMES NEL MEDESIMO UFFICIO GIUDIZIARIO

- **Sentenza n. 11724 del 5.05.2021- Cass. civ., III sezione:**
- In tema di lesione della salute, la liquidazione del danno non patrimoniale è effettuata con il cd. “sistema a punto variabile” fondato sulla misurazione delle conseguenze invalidanti in punti percentuali in base a “barèmes” medico legali.
- E’ doveroso che almeno **all’interno dello stesso ufficio giudiziario sia chiesto agli ausiliari di stimare il grado percentuale di invalidità avvalendosi sempre del medesimo “barème”, individuato dal giudice con scelta orientata verso quello scientificamente più autorevole e cronologicamente recente.**



FUNZIONE DI CONTROLLO SUL BARÈME APPLICATO

- “Cassazione Civile- III Sezione. 5 maggio 2021, n. 11724: in materia di liquidazione del danno alla persona, la decisione del giudice *“non può trascurare di accertare se il “barème” utilizzato dall’ausiliario sia condiviso dalla comunità scientifica ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato*
- Cass 18 gennaio 2019, n. 1282: sono legittimi e doverosi, da parte del giudice, la verifica ed il controllo del grado di invalidità permanente suggerito dal medico legale, alla luce del barème da questi indicato

SCELTA DEL BARÈME DA APPLICARE

(CASSAZIONE CIVILE - III SEZIONE. ORDINANZA 20788 DEL 23.07.2025)

- Il Giudice può **scegliere quale barème applicare**, a condizione di darne *“adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto”* esplicitando il *ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento*. La sentenza diventa così un **punto di equilibrio** tra validità scientifica e congruità giuridica.
- *in assenza di specificazioni delle ragioni che hanno portato il giudice a disattendere il “barème” ricorre la violazione di una norma di diritto, (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977,; Cass. Sez. 6-1, ord. 1 marzo 2022, n. 6758, Rv. 664061-01)“*

RETROATTIVITA' DELLA TUN

- Importantissima la recentissima Sentenza Cass. 7 aprile 2026 n. 8630 che prevede applicazione della TUN retroattivamente e per ogni genere di sinistro, quale ne sia la causa generatrice (nonostante il chiaro disposto dell'art.1 del Dpr 13 gennaio 2025, n. 12 secondo il quale le norme si applicano solo ai *sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore* (05 marzo 2025).

APPLICAZIONE «RETROATTIVA» DELLA TUN

CASS. SENTENZA N.8630, DEL 07/04/2026

- L'applicazione «retroattiva» della TUN (per eventi anteriori alla data del 5 marzo 2025) discende dalla considerazione che **ciò che rileva non è il momento in cui si è consumato l'evento lesivo bensì quello dell'esercizio del potere valutativo in sede di liquidazione**, il quale deve fondarsi su criteri che al momento della decisione appaiano maggiormente idonei a garantire uniformità ed effettività al ristoro.
- **Cassazione civile sez VI, sentenza N. 19229 del 15.06.2022:** qualsiasi tipo di danno, in assenza di diverse disposizioni di legge, va liquidato in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito”;

TABELLA UNICA NAZIONALE

Tale opinione (il perimetro applicativo della T.U.N. sarebbe suscettibile di un'applicazione generalizzata...anche in senso retroattivo) per sinistri verificatisi anteriormente al 5 marzo 2025 era stata già espressa da alcuni tribunali pp. L'Aquila, 12 marzo 2025; Trib. Napoli nord, 7 maggio 2025; Trib. Palermo, 9 maggio 2025; Trib. Venezia, 6 settembre 2025.

VALORIZZAZIONE DEL RISCHIO LATENTE

Un caso particolare è quello relativo al danno correlato al rischio latente

Il rischio latente è la possibilità oggettiva che una lesione degeneri improvvisamente nel tempo, provocando un danno ulteriore o la morte.

In ambito medico-legale e di risarcimento danni, viene valutato per quantificare la riduzione effettiva della speranza di vita **(Cass.27.9.2021 n.26118)**

.

RISCHIO LATENTE: CASS.27.9.2021 N.26118

- *In tal caso il giudice dovrà tener conto del pregiudizio in esame, maggiorando la liquidazione in via equitativa e nell'ambito di questa liquidazione equitativa non gli sarà certo vietato scegliere il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima: e dunque in base alla vita media nazionale, invece che alla speranza di vita del caso concreto.*
- *A mero titolo di esempio, ciò sarà possibile nei casi più gravi, e cioè quando massimo è il divario tra la vita attesa secondo le statistiche mortuarie, e la concreta speranza di vita residuata all'infortunio».*

VALUTAZIONE EQUITATIVA

Art. 1226 cc: se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal Giudice in via equitativa (art. 2056 cc)

Il risarcimento è ridotto se il danneggiato ha concorso a produrre la lesione o avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, impedirne l'aggravamento (art. 23).

Una corretta applicazione di questo articolo richiede:

-L'esistenza certa del danno (Sentenze Cass. Civ n. 1536 del 19/06/1962, n.21607/2025, n.19209 /2025)

-L'oggettiva difficoltà (o impossibilità) di stimarne il valore

-L'adeguata motivazione del processo logico adottato dal Giudice con indicazione del criterio valutativo (Cass. civ. n. 19209/2025)

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO E COEFFICIENTI INCREMENTATIVI

- Qualsiasi Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale prende in esame l'entità del danno (anatomico-funzionale) con le sue ricadute dinamico relazionali (sofferenza correlata).

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO

- **La personalizzazione del danno biologico richiede sempre l'allegazione e la prova specifica di circostanze eccezionali che rendono il danno maggiore rispetto alla media, non bastando la sola lesione fisica (Cass. 29135/2025, Cass 2781/2025; Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 2614/2023; Cass. n. 21573/2025**

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO

- In particolare è ammessa la “personalizzazione” solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (tra le altre (Cass.22.4.2024 n.10787))

COEFFICIENTI INCREMENTATIVI: MICROPERMANENTI

- Per le lesioni micro-permanenti (con invalidità fino al 9%), l'Articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che il giudice possa aumentare l'importo liquidato per il danno biologico **fino a un quinto (20%)**.

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO

- Per lesioni macropermanenti, l'art. 138 co. 3° del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, prevede che «*qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), possa essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento*».

CASS. 7 AGOSTO 2014, N. 17757).

Potere del giudice di disattendere le argomentazioni tecniche

Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Grazie per l'attenzione

